



**COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**  
**Provincia di Trento**

**OGGETTO: CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO DELL'ESERCIZIO  
DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI SERVIZI  
EDUCATIVI DELLA PRIMA INFANZIA.**

Tra la **COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA**, con sede in Cembra Lisignago, Piazza San Rocco, 9, C.F. 96084540226, rappresentata dal Presidente pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio della Comunità n. 23 di data 28 novembre 2017, esecutiva ai sensi di legge, ed i **COMUNI** di:

**ALBIANO** con sede in Albiano Via Sant'Antonio, 30, C.F. 00271100224, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 di data 21 dicembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**ALTAVALLE** con sede in Altavalle Piazza Chiesa, n. 2, C.F. 02401930223, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 30 novembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**CEMBRA LISIGNAGO**, con sede in Cembra Lisignago Piazza Marconi, n. 7, C.F. 02401950221, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 di data 30 novembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**GIOVO** con sede in Giovo (Verla) Via S. Antonio, n. 4, C.F. 80007710223, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 di data 30 novembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**LONA LASES** con sede in Lona Lases Via Maseri, 2, C.F. 00383060225, rappresentato dal Commissario Straordinario, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Commissario Straordinario n. 10 di data 27 dicembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**SEGONZANO** con sede in Segonzano Fraz. Scancio, 64, C.F. 00371860222, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 di data 27 novembre 2017 esecutiva ai sensi di legge;

**SOVER** con sede in Sover Piazza San Lorenzo, 12, C.F. 00371870221, rappresentato dal Sindaco pro tempore, il quale interviene ed agisce essendo legittimato al presente atto con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 20 dicembre 2017 esecutiva ai sensi di legge.

Premesso che lo Statuto della Comunità della Valle di Cembra prevede all'art. 19 (Trasferimento volontario) che i **Comuni possano trasferire volontariamente** alla stessa l'esercizio di proprie funzioni, compiti e attività previa stipulazione di apposita convenzione. Dato atto che a seguito dell'avvenuto trasferimento delle funzioni provinciali, è quindi ora possibile dare attuazione alla decisione statutaria di cui all'art. 19, definendo le modalità per il trasferimento dell'esercizio delle funzioni dei Comuni in materia di **servizi educativi della prima infanzia**, che sono disciplinati dalla L.P. 12 marzo 2002, n. 4 e s.m. e che comprendono attualmente nei Comuni della Valle di Cembra il servizio di nido d'infanzia e il nido familiare – servizio Tagesmutter.

Viste le disposizioni di cui all'art. 59 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2005 del 21 settembre 2012 avente ad oggetto: “Attuazione del paragrafo 1.4 del Protocollo d’Intesa in materia di finanza locale per il 2011 riguardante la riorganizzazione in ambiti territoriali ottimali dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui alla L.P. 12 marzo 2002, n. 4”.

Tutto quanto sopra premesso, si conviene e si stipula la seguente:

## **CONVENZIONE**

### **ART. 1 - PRINCIPI**

La presente convenzione viene stipulata fra i sopraelencati Comuni della valle di Cembra e

la Comunità della Valle di Cembra, di seguito denominati rispettivamente “Comuni” e “Comunità”, al fine di trasferire l'esercizio delle funzioni comunali in materia di gestione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione del disposto di cui all'art. 19 dello Statuto della Comunità.

#### **ART. 2 - FUNZIONI TRASFERITE**

I Comuni trasferiscono alla Comunità l'esercizio della propria competenza in materia di servizi educativi della prima infanzia, disciplinati dalla L.P. 12.03.2002, n. 4 e s.m. e relativi atti attuativi, che comprendono attualmente nei Comuni della Valle di Cembra il servizio di nido d'infanzia e il nido familiare – servizio Tagesmutter.

#### **ART. 3 - ORGANIZZAZIONE GENERALE**

A seguito del presente atto la Comunità diviene titolare di tutte le funzioni amministrative di governo delle funzioni trasferite, comprensive di tutti gli aspetti regolamentari, attuativi, gestionali, tariffari e contabili, con diretta devoluzione alla Comunità delle somme spettanti ai Comuni per tali funzioni con decorrenza dall'anno educativo 2018/2019.

#### **ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI**

La Comunità, quale Ente titolare dell'esercizio delle funzioni trasferite, è autorizzata alla riscossione diretta degli eventuali contributi e/o finanziamenti erogabili in base a specifiche disposizioni di legge e delle quote a carico degli utenti diretti ed indiretti del servizio e di altre eventuali entrate specifiche.

I Comuni della valle di Cembra si impegnano a garantire le risorse necessarie per l'esercizio delle funzioni trasferite, ciascuno nella quota risultante a suo carico, al netto dei contributi e trasferimenti provinciali, delle quote a carico delle famiglie, di eventuale compartecipazione della Comunità di Valle e di altre eventuali entrate specifiche.

#### **ART. 5 - NORME SPECIFICHE PER SERVIZIO NIDO D'INFANZIA**

L'assegnazione dei posti a disposizione dovrà avvenire sulla base di unica graduatoria di valle, distinta per posti a tempo pieno e posti a tempo parziale, garantendo ad ogni utente il

completamento del ciclo di frequenza fino al raggiungimento dell'età cui il servizio si riferisce.

Le amministrazioni firmatarie si impegnano a tenere monitorato l'utilizzo del servizio.

Nei criteri stabiliti per la formazione della graduatoria di valle verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo ai richiedenti residenti nei Comuni sedi delle attuali strutture di asilo nido.

Nel caso in cui le richieste di ammissione siano eccedenti il numero dei posti disponibili con penalizzazione di qualche Comune, si impegnano a ridefinire dall'anno educativo seguente i criteri per la formazione della graduatoria che tengano conto anche della necessità di garantire l'utilizzo del servizio a tutti i Comuni della valle di Cembra, in proporzione alla popolazione, previa attenta valutazione sulla possibilità di derogare il numero massimo dei posti disponibili nelle tre strutture.

Nel caso di disponibilità di posti, potranno essere accolti bambini provenienti da altri Comuni, previa apposita convenzione con gli stessi e, occasionalmente, bambini non residenti, senza convenzione, ma con intera spesa a carico della famiglia richiedente.

#### **ART. 6 - COSTI DEL SERVIZIO NIDO D'INFANZIA**

I costi del servizio si suddividono in:

- a) Spese di funzionamento: si considerano tali le spese di organizzazione amministrativa e finanziaria sostenute dalla Comunità e quelle necessarie per il funzionamento della struttura (es. riscaldamento, luce, telefono, acqua, gas ed oneri accessori).
- b) Spese di manutenzione ordinaria: si considerano tali quelle a carattere periodico che si rendono necessarie per una costante e corretta manutenzione delle strutture (es. tinteggiatura, riparazioni, manutenzione impianti, strutture e attrezzature e relativi canoni).
- c) Spese di gestione: si considerano tali il corrispettivo dovuto al soggetto gestore per la gestione del servizio.
- d) Spese straordinarie: si considerano tali le spese di investimento, gli interventi di

manutenzione straordinaria e l'acquisto di ulteriori arredi, necessari per il buon funzionamento del servizio.

Le spese di funzionamento (non sostenute direttamente dal gestore del servizio o dalla Comunità), di manutenzione ordinaria e straordinarie relative agli immobili attuali sedi degli asilo nido dei Comuni di Albiano, Cembra Lisignago e Giovo sono sostenuti dai medesimi Comuni, proprietari o comodatari delle relative strutture, e successivamente rimborsati dalla Comunità.

Gli anzidetti costi, al netto delle entrate derivanti da contributi e trasferimenti provinciali e dalle rette a carico delle famiglie, vengono ripartiti dalla Comunità tra i Comuni aderenti come segue:

1. le spese di funzionamento, le spese di manutenzione ordinaria e le spese di gestione saranno ripartite fra i Comuni in proporzione al numero dei bambini iscritti, residenti in tali Comuni;
2. le spese straordinarie rimangono a carico del Comune sede della struttura nella misura del 70% mentre il rimanente 30% sarà ripartito tra gli altri Comuni convenzionati, in base agli abitanti residenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
3. la Comunità partecipa mettendo a disposizione il proprio personale per la gestione amministrativa finanziaria del servizio, sostenendo il relativo costo.

Con riguardo alle spese straordinarie, la Comunità presenterà annualmente un preventivo di spesa, allegato al programma annuale di attività, da approvare nella Conferenza dei Sindaci prevista all'art. 8 della presente convenzione.

La Comunità comunicherà tempestivamente ai Comuni interessati l'avvenuta ammissione di utenti residenti nel rispettivo Comune.

#### **ART. 7 - DISCIPLINA DEGLI ASPETTI PROGRAMMATORI E FINANZIARI**

Relativamente al servizio di asilo nido, la Comunità presenta annualmente all'organo di consultazione di cui al successivo art. 8, il programma annuale di attività e il relativo

preventivo di spesa, indicando le quote presunte a carico dei singoli Comuni in base ai criteri di riparto di cui alla presente convenzione.

A fine anno la Comunità comunicherà ai Comuni, sulla base della rendicontazione finale del servizio di asilo nido, la quota annuale di costo maturata relativa all'anno precedente, anche in base ai rispettivi iscritti, che i Comuni dovranno versare alla Comunità entro 30 gg. dalla richiesta.

In caso di mancato o ritardato versamento del rimborso nei termini anzidetti, la Comunità diffida i Comuni convenzionati ad adempiere a quanto stabilito dalla presente convenzione entro un termine di 15 giorni, scaduto il quale è legittimata a calcolare e richiedere gli interessi moratori determinati in base alla misura dell'interesse legale in vigore al momento della diffida.

#### **ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE**

La forma di consultazione per la gestione dell'esercizio delle funzioni trasferite con la presente convenzione, con il compito di assicurare il collegamento tra i Comuni partecipanti e la Comunità, è assicurata dalla Conferenza dei Sindaci aderenti alla convenzione, integrata dal Presidente della Comunità o dall'Assessore competente della Comunità.

Ogni Ente convenzionato può fare richiesta di convocazione della Conferenza, per discutere problemi, esigenze o quant'altro riguardante l'esercizio della funzione trasferita.

La Comunità ed i Comuni sono tenuti, a rispettiva richiesta, a fornire ogni notizia ed informazione di cui sono in possesso relativa all'esercizio della funzione trasferita.

#### **ART. 9 - EFFETTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE**

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione della stessa dai legali rappresentanti degli enti convenzionati.

Eventuali modifiche ai contenuti della convenzione potranno essere concordate tra le parti con la stessa procedura seguita per la sua stesura.

### **ART. 10 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE**

La risoluzione di eventuali controversie tra gli enti partecipanti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della forma di consultazione di cui all'art. 8. Rimane comunque salva la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale.

### **ART. 11 - DURATA**

La presente convenzione è a tempo indeterminato, essendo la sua durata legata al perdurare dell'esistenza della norma statutaria che ha disposto il trasferimento dell'esercizio della competenza, fatta salva l'entrata in vigore di norme di legge che dispongano diversamente sulla competenza in oggetto.

Ciascuna parte si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso di almeno 3 mesi da comunicare per iscritto agli altri Enti contraenti tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Il recesso non è consentito nel periodo di vigenza del contratto di appalto del servizio di nido d'infanzia.

### **ART. 12 - SPESE PER LA CONVENZIONE**

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è esente dall'imposta di bollo (trattandosi di atto scambiato tra Enti Pubblici) in base all'art. 16 della Tabella B) allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m. ed è da considerarsi come atto non avente contenuto patrimoniale e quindi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m..

### **ART. 13 - NORMA FINALE**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si richiamano le leggi vigenti in materia.

Il presente atto viene firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 07 marzo 2005, n. 82 e s.m. dal legale rappresentante della Comunità e dei rispettivi Comuni ed entra in vigore con la data dell'ultima sottoscrizione. L'atto viene iscritto nel repertorio delle scritture private della Comunità della Valle di Cembra.

Il Presidente della Comunità della Valle di Cembra

(Santuari Simone)

Il Sindaco del Comune di Albiano

(Pisetta Erna)

Il Sindaco del Comune di Altavalle

(Paolazzi Matteo)

Il Sindaco del Comune di Cembra Lisignago

(Zanotelli Damiano)

Il Sindaco del Comune di Giovo

(Stonfer Vittorio)

Il Commissario Straordinario del Comune di Lona Lases

(Ceolan Ivo)

Il Sindaco del Comune di Segonzano

(Villaci Pierangelo)

Il Sindaco del Comune di Sover

(Battisti Carlo)